

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2006

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori >>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 49/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

<<2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:

- a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
- b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
- c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
- d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.